

274/2014, ha rigettato la questione di incostituzionalità del Decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Taranto, sostenendo che la distinzione tra pazienti e pazienti era giustificata da circostanze “peculiari e eccezionali”. Nella dottrina, molti ritengono che questa sentenza della Consulta sia sostanzialmente corretta: cfr. C. Nardocci, “Caso Stamina: la Corte rimette ordine nel dialogo fra scienza e diritto”, in *Quaderni costituzionali*, 2015, 160 ss.; G. Sereno, “Il caso Stamina all’esame della Corte costituzionale: un esito condivisibile sorretto da una motivazione lacunosa”, in *Riv. Associaz. Costituzionalisti*, 2015, n.1; G. D’Amico, “Caso Stamina: la ‘lotta per la salute’”, in *Forum costituzionale*, 1/2/2015:

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MjoofWFUCQEJ:www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/nota\\_274\\_2014\\_damico.pdf](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MjoofWFUCQEJ:www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/nota_274_2014_damico.pdf)

+&ccd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it; P. Veronesi, “Al crocevia del ‘caso Stamina’ e dei suoi problemi costituzionali”, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 2539 ss. Da notare che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che il Decreto Balduzzi fosse censurabile, con la decisione dell’8/5/2014, Durisotto c. Italia, ric. n. 62804/13; cfr. D’Amico, *op. cit.*

44. Ord. 24.9.2013. V.M. Ferrari, “Il diritto alla speranza del paziente legittima la disapplicazione delle leggi?” in *Dirittodegliaffari.it* 26/7/2014.

## Capri espatori 2 – Xylella

Era un costume ancestrale presso i Leucadi, ogni anno al sacrificio in onore di Apollo, di gettare giù da questa punta rocciosa dei criminali, al fine di evitare i mali. A essi [ai criminali] venivano legate ali e uccelli di tutti i tipi, affinché col loro sbattere potessero rallentare la caduta; inoltre parecchi uomini, disposti tutti intorno alla roccia su piccole barche di pescatori, dovevano raccogliere la vittima e, una volta recuperatala, fare tutto quanto in loro potere per trasportarla sana e salva oltre la frontiera.

Strabone, X, 2, 9

Quella che adesso racconterò è una storia di capro espatorio diversa dalle altre. Innanzitutto non si è ancora conclusa. Inoltre, la somiglianza con la *Colonna infame* manzoniana qui non sta solo nel contenuto, ma anche nella forma dei documenti processuali.

Tutto inizia nel 2013, quando alcuni scienziati dell’Università di Bari scoprono, in Puglia – in provincia di Lecce –, che certi olivi soffrono di una malattia, il Complesso da Disseccamento Rapido degli olivi o Co.Di.Ro.,<sup>1</sup> comunemente associata al batterio Xylella fastidiosa, o Xf.<sup>2</sup> Il batterio è un autentico flagello, che la normativa europea sottopone da sempre a una rigida quarantena, fino all’eradicazione delle piante infette.<sup>3</sup> Perciò, la Commissione UE adotta subito una serie di misure,<sup>4</sup> che si sono via via aggravate arrivando fino all’ordine di abbattere le piante infette e quelle suscettibili di ospitare l’insetto vettore nel raggio di 100 metri, in una zona esterna all’area di origine del focolaio (la “zona cuscinetto”), allo scopo di impedire la diffusione dell’epidemia. Il Governo italiano si adegua emanando vari decreti, e tra l’altro nominando un Commissario straordinario

per il rischio Xylella; vengono seguite insomma, sia pure un po' lentamente, le indicazioni della Commissione,<sup>5</sup> e gli olivi nella zona infetta e nella zona cuscinetto stanno per essere sradicati e bruciati.

La parte interessante comincia adesso, perché, come sempre e giustamente accade in democrazia, coloro che vengono toccati direttamente dalle decisioni del Governo (nella fattispecie: gli olivicoltori delle zone interessate) non intendono restare a guardare. Invece, si agitano molto, accompagnati da una discreta grancassa mediatica: organizzazioni più o meno ambientaliste, giornalisti, personaggi dello spettacolo. Questa compagnia variopinta elabora le più fantasiose teorie per spiegare la comparsa della malattia: che sia endemica anziché importata dall'estero; che non abbia niente a che fare con Xylella; che sia curabile in vari modi, senza bisogno di ricorrere all'eradicazione; che sia il frutto di una dolosa diffusione di germi, con scopi più o meno cervellotici.<sup>6</sup>

Va a finire che alcuni agricoltori della zona di Torchiarolo (in provincia di Brindisi) impugnano i provvedimenti del Governo e del commissario. In sintesi, i ricorrenti rimproverano agli atti in questione fondamentalmente di essere "abnormi" e "sproporzionati", e inoltre di non essere adeguatamente motivati e coadiuvati da prove sufficienti, in particolare per quanto riguarda il nesso di causalità fra la Xylella e il Co.Di.Ro.<sup>7</sup>

Il TAR del Lazio, tra ottobre e novembre 2015, emette diversi provvedimenti cautelari<sup>8</sup> con cui sospende le misure di eradicazione, in base al classico argomento della valutazione comparativa degli interessi in gioco: posto che il ricorso non appaia manifestamente infondato, se vi è il rischio che, nel tempo necessario a decidere la causa nel merito (può volerci

parecchio tempo), l'interesse della parte ricorrente venga irrimediabilmente compromesso dall'esecuzione dell'atto impugnato – mentre il rinvio dell'atto medesimo non darebbe luogo a danni irreversibili o comunque comparativamente più gravi –, allora bisognerebbe sospendere l'esecuzione, naturalmente fino alla decisione sul merito della causa. Si tratta, com'è ovvio, solo di una decisione provvisoria, destinata o a essere annullata dalla sentenza che dovesse rigettare il ricorso, oppure definitivamente confermata dalla sentenza di accoglimento; insomma, è una pronuncia che non pregiudica la decisione finale.

Ma a un certo punto, nel gennaio 2016, sia gli olivicoltori sia il TAR Lazio si accorgono finalmente (era ora!) che le misure adottate dal Governo e dal Commissario erano tutte e solo in attuazione degli obblighi imposti all'Italia dalla Commissione UE. Non ci si poteva più limitare ad attaccare i provvedimenti italiani: bisognava andare alla radice e impugnare le decisioni comunitarie. I ricorrenti così presentano dei motivi aggiunti, sostenendo che la stessa Decisione 2015/789 della Commissione non sarebbe conforme al diritto comunitario, e in particolare violerebbe la Direttiva 2000/29, nonché alcuni principi generali del diritto europeo (quello di proporzionalità e ragionevolezza, quello di precauzione, eccetera).

Il TAR, ritenendo questi argomenti non manifestamente infondati, rinvia alla Corte di Giustizia dell'UE la relativa decisione, sospendendo intanto il giudizio in corso. E la Corte di Giustizia, sui quesiti sollevati dal TAR del Lazio, si pronuncia con sentenza del 9/6/2016,<sup>9</sup> confermando la validità delle decisioni della Commissione.

Ad ogni modo, qualunque cosa si pensi delle sospensive del TAR, un punto però è sicuro: nel nostro Paese la magistratura

amministrativa ha, effettivamente, il potere di sindacare le scelte del Governo. Può piacere o no, ma ce l'ha. Perciò, quando il TAR annulla o sospende un provvedimento governativo, potrà aver torto o ragione, ma non sta violando alcuna legge in materia di riparto di competenza fra poteri dello Stato: non sta, insomma, "invadendo il campo" del potere esecutivo. Tutt'altro discorso va fatto invece per il giudice ordinario. Perché infatti, il 18/12/2015, interviene la Procura della Repubblica di Lecce che pone sotto sequestro penale tutte le piante di ulivo già destinatarie, in precedenza, degli ordini di estirpazione relativi all'emergenza Xylella.

Si tratta di uno dei provvedimenti giudiziari più strani e inspiegabili degli ultimi anni, e quindi vale la pena di esaminarlo più da vicino.

Il decreto in esame è un sequestro *preventivo*,<sup>10</sup> che viene cioè disposto (normalmente, dal giudice; se vi è urgenza, dal Pubblico Ministero, ma in tal caso deve essere convalidato dal giudice entro dieci giorni), quando è probabile, a un esame sommario della documentazione, che un reato sia stato commesso ed esiste il pericolo che alcune cose "pertinenti al reato" possano aggravare le conseguenze del reato stesso o servire a commetterne altri. Esso è parte di un'azione penale avviata a carico di persone – perlopiù scienziati o funzionari di uffici nazionali e locali – per presunti reati "commessi nel territorio della provincia di Lecce e zone limitrofe da epoca antecedente e prossima al 2010 e con permanenza sino alla data odierna". In nota, più avanti, troverete il testo dei relativi articoli del Codice penale. In sintesi, si tratta dei delitti di diffusione (colposa) di malattie delle piante, di inquinamento (colposo) ambientale, di falso (materiale e ideologico) e di due contravvenzioni (cioè di reati meno gravi dei precedenti), precisamente il getto colposo di cose e la distruzione o

deturpamento di bellezze naturali. L'azione penale non ha mancato di ricevere notevole eco all'estero,<sup>11</sup> generando ulteriore sconcerto e preoccupazione per la scienza italiana, dopo i casi Di Bella, Stamina e dell'Aquila.

L'istruttoria trae origine da una serie di esposti, presentati in Procura nel 2014 da gruppi ambientalisti. Secondo i procuratori di Lecce, a seguito di una "complessa attività investigativa", sarebbe emersa "una realtà molto più articolata e complessa rispetto a quella resa pubblica dagli organi istituzionalmente deputati alla gestione dell'emergenza e rappresentata alle Istituzioni della Comunità Europea". Qui si può vedere il primo emergere di un costante *leitmotiv* di tutto il decreto: l'idea cioè che il Governo italiano abbia sistematicamente fornito informazioni distorte alla Commissione, per perseguire imprecisati ma (presumibilmente) loschi propositi.

Il sequestro si fonda, innanzitutto, su una ricostruzione dei fatti, diciamo così, peculiare. Più volte vengono rilevate delle "coincidenze" che però non si capisce bene cosa dovrebbero dimostrare. Per esempio, la Procura osserva che organizzazioni in qualche modo collegate agli imputati stavano da anni lavorando a "innovazioni tecnologiche" nel campo dell'olivicoltura (come il consorzio OLVIVA, costituito nel 2006 per ricerche finalizzate "allo sviluppo di innovazioni tecnologiche per la qualificazione della filiera ulivicola"), che il prof. Martelli, partecipante al progetto OLVIVA, è "lo stesso che poi suggerirà, in base a una mera 'intuizione' di fine agosto 2013, di indagare la presenza della Xylella quale causa dei fenomeni di disseccamento dell'ulivo", infine che il prof. Savino è "strenuo sostenitore delle culture superintensive" e "fautore dell'eliminazione del divieto di abbattimento degli alberi di ulivo ed in particolare di quelli monumentali" – tutte

cose, come vedete, assolutamente irrilevanti.

Il culmine arriva però quando, per cercare di dimostrare che sotto sotto si celano interessi inconfessabili, la Procura ci racconta che, a un forum di medicina vegetale tenutosi a Bari nel dicembre 2013, a cui erano presenti alcuni degli imputati, si è parlato del complesso del disseccamento degli olivi salentini e della presenza di Xylella, entrambe questioni “emerse da poche settimane”. Fin qui nessun problema; ma la Procura, sfogliando le brochure dell’evento, scopre che fra gli sponsor del forum c’era anche Monsanto. Monsanto, come tutti sanno, è il babau della genetica, la Cattiva Multinazionale per antonomasia del campo agroalimentare: basta menzionarla perché i complottisti di tutto il mondo vedano rosso. E guarda un po’, Monsanto in quell’occasione ha presentato un progetto di “buone pratiche di diserbo” per gli olivi in Puglia: si trattava in sostanza di Roundup, un diserbante. Quale sia la relazione tra il diserbante e Xylella/Co.Di.Ro., tuttavia, è un mistero. Anche perché, mentre non c’è prova che il diserbante della Monsanto sia mai stato utilizzato per gli olivi del Salento prima del forum (e in realtà neanche dopo), invece è sicuro che, alla data del forum, Xylella, come anche il Co.Di.Ro., era già presente in Puglia. Dopodiché, come niente fosse, la Procura passa dal Roundup – che è uno specifico diserbante – a parlare di “diserbanti” in generale.<sup>12</sup>

E non è finita ancora. Continuando la sua “complessa attività investigativa”, la Procura scrive: “Quel che è dato acquisito è che le due società interessate alla sperimentazione in campo nel Salento (MONSANTO e BASF) sono collegate fra loro da investimenti comuni...”. Di che investimenti parliamo? Ecco qua: “Avendo la Monsanto acquisito sin dal 2008 la società ‘Allelyx’ (specchio di Xylella...) dalla società brasiliana Canavialis e avendo la Basf a sua volta investito 13,5

mln di dollari in Allelyx nel marzo 2012.” Tra grotteschi puntini di sospensione, la Procura sta insomma insinuando – senza prove – che Monsanto e BASF, avendo investito denari in un società di ricerca biotecnologica che ha una ragione sociale che sarebbe (ma in realtà non è) lo “specchio” di Xylella,<sup>13</sup> avrebbero un qualche interesse nella propagazione del batterio. Ma la teoria non sta in piedi: Allelyx – questo è il nome corretto – ha cominciato, già negli anni Novanta, a studiare il DNA di Xylella (molto diffusa in Brasile), ma studia anche altre cose; non è vero nemmeno che Monsanto o BASF stiano producendo un olivo resistente a Xylella; e infine, difficilmente chi vuole fare qualcosa di losco con un batterio sceglierebbe un nome che sia così facile da ricollegare al batterio medesimo. Non vi pare?

Oltre alla ricerca ossessiva di coincidenze, il decreto si segnala anche per ricostruzioni dei fatti alquanto acrobatiche. Un esempio: la Procura cita il parere di uno scienziato americano, A. Purcell, il quale avrebbe sostenuto che le eradicazioni non servivano a nulla; ma la citazione è falsa e lo stesso Purcell ha anzi pubblicato un articolo in cui critica pesantemente l’inchiesta.<sup>14</sup>

Oppure: il decreto dedica moltissimo spazio a descrivere alcuni fantomatici “campi sperimentali”. Secondo la Procura, per la cura della “lebbra dell’olivo” sarebbero stati istituiti, tra il 2010 e il 2011, dei campi sperimentali, e analogamente sarebbe stato fatto per il diserbo degli olivi tramite Roundup. A riguardo però è difficile, se ci si basa solo sulla lettura del Decreto, anche solamente capire di cosa si stia parlando. Quanto ai campi per la lebbra dell’olivo, intanto, le testimonianze si contraddicono; per esempio il presunto responsabile, prof. Nigro, ricorda di avervi partecipato, ma in tutt’altra zona;<sup>15</sup> altri sostengono che la sperimentazione non

abbia avuto mai luogo, e comunque non è chiaro né dove sarebbero stati istituiti i campi, né per quanto tempo, né infine con quali dosaggi sarebbe stato erogato il prodotto (il fungicida “Insignia” della BASF, autorizzato in via eccezionale e per periodi limitati dal Ministero della Salute nel 2011 e poi nel 2013), né se gli olivi oggetto di sperimentazione siano effettivamente stati bruciati come afferma un testimone. Insomma, di questi campi sperimentali non si sa assolutamente nulla. Eppure, ciò non impedisce alla Procura di concludere: “Si ritiene che l’incendio degli alberi di ulivo sui quali, secondo le informazioni assunte, sarebbero avvenute le sperimentazioni legate alla ‘Lebbra dell’ulivo’ ovvero, da quanto emerso ultimamente, le prove in campo del ROUNDOP [sic] Platinum della Monsanto, sia di natura dolosa con finalità di eliminare ogni possibile traccia di quanto fatto sugli alberi (al riguardo sono in corso indagini)”. Dove ci sarebbe da chiedersi, tra l’altro: ma, siccome la lebbra dell’olivo e Xf sono due patologie completamente diverse, perché mai la Procura ne parla? Perché non indagare anche sul sesso degli angeli, visto che ci siamo?

Per di più, la Procura maneggia molto male gli aspetti scientifici della questione. Secondo gli inquirenti, in questi misteriosi campi sperimentali sarebbero stati utilizzati dei “prodotti fitosanitari [Insignia] il cui impiego sino ad allora era vietato sull’olivo”. Il punto, in realtà, è privo d’importanza, visto che al momento opportuno l’autorizzazione è comunque arrivata (prima nel 2011 e poi nel 2013). Ma secondo la Procura “è possibile che proprio questo secondo impiego in deroga del prodotto, per un periodo così lungo [da aprile ad agosto 2013] – che guarda caso termina ad agosto 2013, epoca prossima alla ‘intuizione’ di Martelli e successiva emersione

‘ufficiale’ del fenomeno – abbiano [sic] causato un drastico abbassamento delle difese immunitarie degli alberi di ulivo favorendo la virulenza dell’azione di funghi e batteri fra i quali la *Xylella fastidiosa*”.

Adesso: lasciamo anche perdere la questione se abbia davvero senso parlare di “difese immunitarie” a proposito di alberi. Ma non possiamo non chiederci almeno quale sarebbe l’evidenza scientifica a sostegno di una affermazione così perentoria. Tenete presente che Insignia è un fungicida molto specifico, che colpisce i mitocondri dei funghi ma non quelli della pianta, bloccando la “catena respiratoria” nei primi, ma non nella seconda. Si tratta perciò di un farmaco abbastanza selettivo, che sfrutta delle differenze biologiche tra organismi per agire e che quindi colpisce “poco” la pianta. In altre parole, per capirci, Insignia non va considerato alla stregua di una chemioterapia, che colpisce le cellule tumorali ma anche il paziente, perché interferisce con le cellule sane tanto quanto con quelle malate. Piuttosto, lo si può considerare una sorta di antibiotico per le piante, che però agisce contro i funghi e non contro i batteri.<sup>16</sup> Non c’è alcun motivo, insomma, per sostenere che Insignia renda gli olivi meno resistenti a batteri come Xf.

Eppure la Procura continua così: “Altamente probabile dunque l’ipotesi che prodotti impiegati, unitamente ad altri fattori antropici e ambientali (mancanza delle ‘buone pratiche agricole’ e fattori climatici) abbiano causato un drastico abbassamento delle difese immunitarie degli alberi di ulivo favorendo la virulenza dell’azione di funghi e batteri tra i quali la Xf”. Ammirate la nonchalance con cui si passa da un “è possibile” (che già sarebbe una valutazione sfrenatamente ottimistica di una teoria strampalata) a un “è altamente probabile”. E le cose, se possibile, peggiorano quando poi la

Procura sostiene che “nello stesso senso sono da considerarsi i cosiddetti Campi Sperimentali effettuati dalla MON-SANTO... per testare il prodotto rilanciato nel 2013 dal nome Roundop [sic] Platinum... certamente condotti senza tenere in debito conto delle conseguenze che l’impatto di fitofarmaci così invasivi avrebbe potuto avere su piante già debilitate dalla presenza di diverse affezioni”. Qui siamo in pieno dadaismo giuridico: da una parte non c’è prova che Monsanto abbia effettivamente “testato” il prodotto (come, quando, dove, per quanto tempo, in che dosi: non si sa), e dall’altra parte, è arduo immaginare in che modo un impiego di erbicidi, come il Roundup, possa avere avuto un impatto qualsiasi sulla “vulnerabilità” di un albero a un batterio, come Xylella. In ogni caso, è un autentico mistero come faccia la Procura a definire una sequela di ipotesi cervellotiche come queste, non solo possibile, ma addirittura “certa”.

Del resto, questo è il tipico modo di procedere della Procura: “Dato acquisito è altresì che, dal momento dell’evidenziarsi della patologia del disseccamento dell’ulivo, senza che fosse stata individuata la causa dello stesso, sono state condotte in territorio salentino una serie di sperimentazioni anche con l’uso di prodotti fortemente invasivi (tanto da esser vietati per legge)<sup>17</sup> in un contesto di grave compromissione ambientale, senza alcun previo studio sull’impatto che tali prodotti avrebbero avuto sull’ambiente ed in particolare sulle conseguenze che avrebbero potuto produrre su batteri eventualmente già presenti e silenti, sia pure in una situazione di precario equilibrio”. Ve lo traduco in italiano: non c’è prova né che la patologia si fosse “evidenziata” allora, né che le sperimentazioni ci fossero state davvero, né infine che l’uso del Roundup (o di Insignia se è per questo) potesse

comportare conseguenze di qualsiasi tipo sulla virulenza di Xylella, eppure la Procura riesce a definire tutte queste corbellerie un “dato acquisito”!

Altre volte, il decreto sbaglia addirittura a leggere le carte processuali. Clamoroso il caso seguente: la Procura sostiene che la sottospecie rinvenuta in Puglia sarebbe “una nuova variante genetica all’interno della sottospecie Pauca”. Se fosse vero, sarebbe una grossa novità, in netto contrasto con quel che gli scienziati avevano fin dall’inizio sostenuto.<sup>18</sup> A detta della Procura, sarebbe “emerso durante l’indagine” e “meglio esplicitato dai consulenti”, che in Salento siano presenti “più ceppi differenti (perlomeno nove!!!) nonostante i ricercatori del CNR di Bari (Boscia e Saponari) in più occasioni sostengono esservene uno solo, il ceppo ‘CoDiRo’”. Un estratto della perizia, riportato nel decreto, sostiene che a) la sottospecie Pauca presente nel Salento sarebbe “assolutamente peculiare”, diversa da ogni altra, e capace di attaccare molte più piante del normale, e b) che la Xf salentina “non sembra costituire [...] una popolazione omogenea [...] Sembra invece che nel Salento siano presenti più popolazioni di Xylella”. Se così fosse, si chiedono i periti, cosa potrebbe significare? Risposta: potrebbero esserci state più introduzioni di Xf nel territorio italiano, e non dal solo Costa Rica; oppure, Xf potrebbe essere entrata nel Salento anche molto tempo fa, restando “silenziosa”, finché non si è “ricombinata” con i nuovi ceppi provenienti dall’estero. I periti concludono: “Le ipotesi potrebbero essere queste e altre ancora: tutte da studiare, ma soprattutto è da verificare se effettivamente nel Salento sono presenti popolazioni di Xylella diverse fra loro, come sembrano indicare taluni dati raccolti dagli stessi ricercatori in Puglia”.

Come vedete, le possibilità sono due: o il ceppo di Xf in

Puglia è unico, oppure ne esiste più d'uno. Quest'ultima ipotesi, al contrario di quanto afferma il decreto, non è stata "affermata" dai periti, ma solo ventilata e dichiarata meritevole di approfondimento<sup>19</sup> – e in ogni caso è errata, come vedremo.

Il punto cruciale, tuttavia, è che, dal punto di vista operativo, nulla cambia. Infatti, sia in caso di un unico ceppo sia in caso di più ceppi, sia in caso di nuova apparizione del batterio in Puglia, sia in caso di batterio già presente ma "attivatosi" solo di recente, le norme europee imponevano comunque l'adozione di alcune misure di contenimento, cioè proprio quelle che la Procura ha impedito disponendo il sequestro.

Peraltro, va ricordato che una pubblicazione dell'EFSA del gennaio 2015 (cioè, anteriore di quasi un anno al sequestro) aveva già affermato che l'ipotesi più probabile fosse proprio che l'ingresso di Xf in Puglia risalisse all'introduzione di piante infette da zone in cui il batterio era già presente, come Brasile e Costa Rica.<sup>20</sup> Successivamente, a seguito di una gran mole di ricerche, ogni dubbio è venuto meno, non solo circa l'origine dell'infezione dal Centroamerica, ma anche circa l'unicità del ceppo di Xylella presente in Puglia e della sua responsabilità nell'insorgenza del Co.Di.Ro. Insomma, tutti i presupposti scientifici alla base dell'azione della Commissione si sono rivelati corretti: a causare il Co.Di.Ro. è la Xylella fastidiosa, subspecie Pauca, sequenza ST53; questo ceppo è mutato pochissimo (il che implica che la sua introduzione in Italia è recente); non vi è alcuna prova che gli olivi di cui si è segnalato il disseccamento ante 2013 fossero vittime della stessa malattia (il disseccamento può essere causato da ragioni diverse, e non è di per sé segno della presenza del Co.Di.Ro.); esso si trasmette mediante insetti;

le ipotetiche concause (funghi, eccessivo uso di pesticidi) non sono state dimostrate; infine, al momento non esistono strategie alternative all'eradicazione per impedire la diffusione dell'epidemia. La causazione del Co.Di.Ro. da parte del batterio è ormai dimostrata oltre ogni dubbio, avendo alcuni esperimenti soddisfatto i postulati di Koch.<sup>21</sup>

Insomma, il decreto non è molto preciso nella ricostruzione del fatto. E della sua solidità in diritto, cosa possiamo dire?

Bisogna considerare che il sequestro penale ha due condizioni: intanto che vi sia, se non proprio la certezza, almeno una ragionevole probabilità che un reato sia stato commesso, e poi che esista il rischio che, nel tempo necessario per arrivare alla sentenza, le cose connesse al reato possano servire per delinquere ancora o per aggravare il danno provocato dal reato. Ovviamente, è anche necessario che vi sia un collegamento tra il sequestro e i fatti che si vogliono evitare: se in concreto il sequestro non serve a impedire quei fatti, allora non va disposto. Vediamo quindi se queste condizioni ricorrono.

A) *Fondatezza*. Gli addebiti mossi agli imputati sono, innanzitutto, di tipo formale: violazioni di norme circa l'introduzione degli organismi da quarantena, falsi in atti, manipolazione di patogeni in assenza di accreditamento.<sup>22</sup> Per queste ipotesi di reato, però, non siamo in grado di farci un'idea della fondatezza degli addebiti, dato che quel che emerge dal testo del decreto non è sufficiente. Considerate, ad ogni modo, che il sequestro degli alberi non ha alcuna relazione con questi reati: essi infatti (sempre che siano stati davvero commessi) si sono già perfezionati e hanno esaurito i loro effetti, e non hanno quindi nessun collegamento con le successive vicende

degli ulivi. Non è sequestrando gli alberi che si potrà impedire agli imputati di falsificare altri documenti in futuro.

Degli altri reati contestati, che sono anche i più gravi, il primo è la diffusione colposa di una malattia delle piante.<sup>23</sup> Di che malattia stiamo parlando? Secondo il decreto,

emerge chiaramente da un lato la colposa inerzia degli organi preposti al controllo fitosanitario nazionale e della Regione Puglia nell'attenzione l'ingravescente fenomeno del disseccamento degli ulivi nel territorio salentino e dall'altro l'assoluta imperizia dei suddetti organi e dei soggetti che con essi si sono interfacciati... nell'individuazione sia delle effettive cause del "disseccamento" sia delle strategie di contrasto all'espansione non tanto del patogeno da quarantena (la cui presenza sul territorio salentino per quanto evidenziato non pare databile con la propugnata certezza) quanto piuttosto della patologia del "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo".

Qui la Procura sta tentando di far passare dei dubbi, in gran parte cervellotici e sprovvisti di sostegno scientifico, per delle certezze ("emerge chiaramente") nonché di spostare l'attenzione dal patogeno *Xylella* (unico oggetto delle misure ordinate dall'UE e attuate dall'Italia) al Co.Di.Ro. Sta di fatto che non è vero che ci sia stata inerzia nell'affrontare il Co.Di.Ro., né che ci sia stata imperizia circa l'individuazione delle sue effettive cause. E il perché è molto semplice: del Co.Di.Ro. si sa poco, come (contraddittoriamente) riconosce lo stesso decreto. Tra parentesi, oggi ne sappiamo qualcosa di più: sappiamo infatti con certezza che *Xf* è causa del Co.Di.Ro.<sup>24</sup> Tuttavia, ammettiamo pure che questa certezza non vi fosse all'epoca del

sequestro e chiediamoci: filerebbe, in tal caso, il ragionamento della Procura? No. Infatti, se (come sostiene il decreto) non si sa quale sia la causa del Co.Di.Ro., come si fa a imputare a qualcuno "imperizia" nell'affrontare la questione? E c'è pure un altro problema: se si adotta il rimedio dell'abbattimento degli alberi (tanto "drastico", dice la Procura, che comporterebbe anche l'eradicazione di ulivi di cui non si sa nemmeno se siano effettivamente vittime da *Xf*), perché non sarebbe abbastanza per contenere la diffusione del Co.Di.Ro.? Pare un po' contraddittorio imputare alle autorità sia di avere esagerato con le misure profilattiche, sia di essere state imprudenti e negligenti nel contenere l'infezione...

Quanto ai rimanenti reati – inquinamento ambientale,<sup>25</sup> delitti colposi contro l'ambiente,<sup>26</sup> getto pericoloso di cose<sup>27</sup> e distruzione o deturpamento di bellezze naturali<sup>28</sup> – la Procura ritiene che siano integrati dai comportamenti degli imputati che avrebbero aggredito la biodiversità di aree protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, con deturpamento di bellezze naturali e di specie vegetali protette, procedendo alla "drastica e sistematica distruzione del paesaggio salentino".

Il problema però è che tutte queste cose sono state fatte allo scopo di porre rimedio a un'emergenza fitosanitaria reale, cioè al contagio di *Xf*, per di più in esecuzione di norme comunitarie. Ciò, chiaramente, dovrebbe scriminare (= rendere lecite) queste condotte degli imputati.<sup>29</sup>

La Procura non è d'accordo: l'aver dato fedele esecuzione alle norme e alle decisioni comunitarie non esime da responsabilità, quando l'esecuzione è essa stessa in contrasto coi valori che le norme intendono tutelare. Il che, per carità, in teoria è giusto, però presuppone pur sempre, in pratica, che si dimostri che la condotta degli imputati fosse realmente in

contrasto con lo spirito delle norme da eseguire: ma questa dimostrazione la Procura mica la dà. In che senso, esattamente, distruggere gli ulivi, in esecuzione di una decisione comunitaria precisa e dettagliata, sarebbe in contrasto con i fini sostanziali che la normativa comunitaria si prefigge? Nessuno lo sa.

La cosa diviene ancora più evidente quando il decreto afferma che il piano del Commissario Silletti sarebbe una “non corretta applicazione delle norme comunitarie”. Qui si cade dritti dritti nell’inammissibile pretesa di sindacare una scelta di politica sanitaria, neanche dell’Italia ma della stessa Unione. Se l’UE ha deciso che per affrontare Xylella, non si eseguono delle fumose “buone pratiche”, ma si abbattono gli alberi infetti e tutti quelli vicini nella fascia di contenimento, a che titolo un Giudice penale italiano potrebbe interferire? Dice il decreto che “ben altre sarebbero state le misure da adottare”: ma che ne sa la Procura di Lecce di quali fossero le misure da adottare? Con che diritto se ne impiccia? Da quando in qua le Procure hanno il potere di sindacare le decisioni della Commissione o del Governo?

B) *Pericolo*. Il sequestro è stato disposto in virtù del “grave rischio di ulteriore aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati derivanti dall’attuazione delle ultime misure dettate dal Commissario delegato”. Ma esisteva davvero questo “grave rischio”? Vanno distinti due profili: quello strettamente fitosanitario, cioè relativo all’emergenza Xylella, da una parte; e, dall’altra, quello ambientale/paesaggistico. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, un rapporto di strumentalità fra il sequestro degli ulivi e la prevenzione del rischio di “grave aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati” sarebbe

forse anche ipotizzabile; magari non per i danni da inquinamento derivanti dalla combustione degli alberi (sarebbe bastato consentire sì l’eradicazione degli olivi infetti, ma disporre un altro modo, meno inquinante, di distruggerli), ma forse sì per il danno inferto al paesaggio. Tuttavia, è discutibile che il danno paesaggistico sia irreparabile: gli ulivi si possono ripiantare, per di più tornando a essere produttivi nel giro di una decina d’anni. E dal punto di vista estetico, anche ammettendo che un ulivo secolare sia molto diverso da uno che abbia solo vent’anni, i nostri nipoti ne potranno comunque godere. Peraltro, all’abbattimento degli olivi in questione si dovrebbe comunque arrivare, al termine del decorso della malattia, che è incurabile e comporta la morte dell’albero,<sup>30</sup> perciò non si vede cosa cambierebbe a tagliarli prima.

Viceversa, per quanto riguarda il profilo fitosanitario, la conclusione non può che essere negativa. È infatti certo che l’eradicazione e distruzione delle piante infette sia necessaria per impedire la diffusione di Xf.

A questo punto, perciò, siamo costretti a concludere che il sequestro può essere forse idoneo a impedire i danni al paesaggio, ma è certamente incapace di impedire i danni fitosanitari, e anzi con ogni probabilità è tale da aggravarli. Occorrerebbe, quindi, un bilanciamento di questi profili contraddittori. Alla luce di quel che si è esposto sopra, non c’è dubbio che la preferenza debba essere accordata alla protezione dal danno fitosanitario, che è molto più grave (data la potenziale diffusione della malattia) e più difficile da rimediare.

Un bilanciamento, tuttavia, nel decreto di sequestro è assente. Il che, se ancora ce ne fosse bisogno, è una ulteriore conferma della natura tutta ideologica del provvedimento, del resto clamorosamente manifestata in più punti del decreto.

Basterà al riguardo citare questo passo, nel quale la Procura menziona “gli inquietanti aspetti relativi al progettato stravolgimento della tradizione agroalimentare e della identità territoriale del Salento per effetto del ricorso a sistemi di coltivazione superintensiva e introduzione di nuove cultivar di olivo”. Come vedete, siamo dinanzi a una magistratura inquirente che, invece di limitarsi a fare il suo lavoro, cioè perseguire i reati, sente il bisogno di levare la voce a sostegno dei metodi di coltivazione tradizionali e delle vecchie cultivar. Come se fosse SlowFood oppure Legambiente, anziché una Procura della Repubblica.

La spiacevole, ma inevitabile, conclusione è che il provvedimento in esame mirava non già a proteggere il bene giuridico leso da un reato, che poi è quel che dovrebbe fare un sequestro penale, bensì a influire sul dibattito politico in corso, indirizzandolo in una certa maniera. I procuratori di Lecce, sotto le mentite spoglie di un procedimento penale, hanno in realtà messo in discussione delle scelte politiche, nell'ambito di una emergenza fitosanitaria, assunte per di più non solo e non tanto dall'Amministrazione italiana, ma dalla Commissione UE. Con tutta la buona volontà del mondo, è impossibile interpretare diversamente un passo come questo: “Esistono elementi obiettivi che possono porre delle perplessità sull'efficacia della strategia adottata con il secondo Piano degli interventi del Commissario Silletti”. Ma il fatto è che il giudice penale non ha alcuna competenza a esprimere perplessità sull'“efficacia” delle strategie adottate dall'Amministrazione, perché il compito del giudice penale è perseguire i reati, e nient'altro. Se la strategia di Silletti violava delle norme, allora andava punita anche nel caso in cui fosse stata efficace, mentre se, al contrario, era legittima, allora non le si poteva obiettare nulla, anche se davvero fosse stata inefficace.

Il sequestro è stato un'inammissibile e gravissima distorsione dei principi del nostro diritto: un'inaudita invasione di campo da parte (di una porzione) della magistratura.

Abbiamo perciò visto come, da qualunque punto di vista lo si guardi, il caso Xylella sia un autentico errore giudiziario: privo di fondamento scientifico, ingiustificato e forse persino eversivo dal punto di vista giuridico, dannoso e probabilmente catastrofico dal punto di vista pratico. Vediamo cos'è successo dopo.

Ai primi di dicembre 2015 la Commissione aveva avviato la procedura d'infrazione contro l'Italia per la mancata esecuzione del piano comunitario contro Xylella; pochi giorni dopo arrivavano il sequestro della Procura di Lecce e la richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del TAR Lazio. Poi, è successo che, il 28/7/2016, la Procura ha disposto il dissequestro degli olivi (dopo una nuova messa in mora da parte comunitaria). Nel commentare il dissequestro in un'intervista,<sup>31</sup> il Procuratore capo di Lecce ha invitato la Regione Puglia a “darsi una mossa per salvare gli olivi” e ha aggiunto che “ci siamo troppo abituati a una magistratura con compiti di supplenza”. Non c'è bisogno di commenti: è chiaro a tutti che i giudici hanno agito, nemmeno troppo nascostamente, come ausiliari (“supplenti”) di una politica che non ha saputo o voluto affrontare il problema Xylella assumendosi le proprie responsabilità, magari negoziando con l'UE, e ha quindi cercato una sponda nel potere giudiziario, per definizione irresponsabile. Il Governo avrebbe potuto, volendo, disinnescare l'iniziativa della Procura, promuovendo il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (come aveva fatto col Pretore Madaro nel caso Di Bella): ma non l'ha fatto. Il che vuol dire che il sequestro, in fondo, stava bene un po' a tutti. Tanto, a pagare le multe dell'UE – che, purtroppo, ci saranno, visto che le condizioni a suo

tempo poste all'Italia non pare siano state rispettate<sup>32</sup> – sarà qualcun altro...

È difficile immaginare le conseguenze a lungo termine, sul piano giuridico-politico, di questo autentico sfregio alla Costituzione. Per limitarci invece all'immediato, è ormai chiaro che, grazie al ritardo nelle misure di contenimento imposte dalle sospensive del TAR prima e dal sequestro penale poi, l'infezione è dilagata ben oltre la zona cuscinetto e che, comunque, il batterio non è più eradicabile dal territorio salentino.<sup>33</sup> Del resto, esso era stato definito, già nel 2015, "la peggior emergenza fitosanitaria al mondo" nonché "la più grave minaccia dell'olivicoltura italiana":<sup>34</sup> pensate a cosa è diventato adesso, dopo altri due anni sprecati.

Come ci ricordano Mauro Mellini e Piero Tony, in Italia succede spesso che, quando i pubblici ministeri si accorgono che un'inchiesta non ha alcun fondamento, ma non vogliono ammetterlo, lasciano il caso a languire in un limbo di assoluta inattività che può durare anche degli anni, per poi improvvisamente – quando l'opinione pubblica si è ormai dimenticata di tutta la faccenda – lasciar cadere l'imputazione. Certo, questo non soddisfa l'imputato, il quale è rimasto per troppo tempo sotto la spada di Damocle del processo, mentre in realtà andava prosciolto subito. Ma è certo meglio così che non arrivare rapidamente a una pronuncia che potrebbe, nell'entusiasmo del momento (quando tante voci, anche non disinteressate, chiedono a gran voce la condanna), essere tragicamente ingiusta. E così auspicabilmente succederà anche a Lecce.

O magari no. Ancora ad agosto 2017 l'indagine "continuava", dopo svariate proroghe, contro alcuni degli imputati; per gli altri no, ma naturalmente senza che nessuno si sognasse nemmeno di chiedere scusa.<sup>35</sup>

1. Su questa malattia si veda G.P. Martelli, "Il disseccamento rapido dell'olivo: stato delle conoscenze", in *Sapere Food*, relazione al convegno di Spoleto del 30/4/2015, consultabile all'indirizzo: [http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&ccd=2&ved=0ahUKewiLh\\_jshvHXAhUHFewKHdEFCBgQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fsaperefood.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FRelazione-Prof-Martelli-su-Xylella.pdf&usq=AOvVaw2bR5nf52p748elk24j4kHC](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&ccd=2&ved=0ahUKewiLh_jshvHXAhUHFewKHdEFCBgQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fsaperefood.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FRelazione-Prof-Martelli-su-Xylella.pdf&usq=AOvVaw2bR5nf52p748elk24j4kHC)
2. Sul batterio si veda l'articolo che lo descrisse: J.M. Wells, B.C. Raju et alii, "Xylella fastidiosa Gen. Nov., Sp. Nov.: Gram-Negative, Xylem-Limited, Fastidious Plant Bacteria Related to Xantomonas spp.", in *Int. J. of Systematic Bacteriology*, vol. 37, n. 2, apr. 1987, pp. 136-143.
3. Direttiva UE 2000/29.
4. Precisamente la Decisione di Esecuzione n. 2014/497, poi sostituita dalla Decisione n. 2015/789.
5. Dapprima il MIPAF ha istituito un comitato (decreto del 12/9/2014); poi la Protezione Civile ha nominato commissario straordinario per l'emergenza Xylella Giuseppe Silletti; è quest'ultimo che ha redatto il piano di contenimento da cui deriverà il contenzioso.
6. Per avere un'idea di queste "teorie", basterà dare un'occhiata agli articoli di A. Battaglia, "Xylella, via libera UE alla strage degli ulivi. Senza nuove prove scientifiche", in *MicroMega* online, consultabile all'indirizzo: <http://temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-via-libera-ue-alla-strage-degli-ulivi-senza-nuove-prove-scientifiche/>, e "Xylella, la cura alternativa è un successo. Che aspetta l'Europa a cambiare strategia?", sempre ivi, all'indirizzo: <http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=18389> nonché il "dibattito" tra la medesima Battaglia e M. Cattaneo, sempre su *MicroMega* online, all'indirizzo: <http://temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-la-scienza-la-magistratura-i-comitati-dibattito-tra-antonia-battaglia-e-marco-cattaneo/>. Oppure potete leggere questo post apparso il 14/2/2016 sul blog di Beppe Grillo: [http://www.beppegrillo.it/2016/02/xylella\\_fastidi.html](http://www.beppegrillo.it/2016/02/xylella_fastidi.html)
7. Forse vale la pena rilevare che quel che l'UE, e i decreti italiani,

- intendevano combattere non era il Co.Di.Ro., ma la diffusione di Xf.
8. Decreti n. 4306/2015, 4905/2015, 11728/2015.
  9. In cause riunite C-78/16 e C-79/16. Si veda il commento di P. Laghezza- A. Palmieri, ne *Il Foro It.*, 2016, IV, 362 ss.
  10. Cioè del tipo previsto dall'art. 321 del Codice di procedura penale. Ve ne sono infatti altri tipi, come il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), che serve a garantire la conservazione delle prove, o quello conservativo (art. 316 c.p.p.), che serve a garantire la futura soddisfazione degli obblighi derivanti dalle pene pecuniarie o di quanto dovuto alle parti civili all'esito di una condanna.
  11. Si vedano per esempio i due articoli di A. Abbott, "Scientists blamed for olive-tree ruin", in *Nature* 522, 13-14 (4/6/2015) e "Italy rebuked for failure to prevent olive-tree tragedy", in *Nature* 546, pp. 193-194 (8/6/2017).
  12. A p. 16, leggiamo infatti che "con riferimento agli erbicidi (e quindi anche al glifosate) nel 2008 sono stati utilizzati 2.237.792 kg di prodotto di cui 573.465 kg solo nella Provincia di Lecce": sono perciò dati grezzi, che non solo non distinguono tra erbicida ed erbicida, ma non distinguono nemmeno fra gli usi in olivicoltura e quelli per altri tipi di coltivazioni.
  13. In realtà è solo un anagramma, dato che il nome esatto della società è Alellyx.
  14. Cfr. A. Purcell, "Piano con giustizialismo e complottismo sulla Xylella in Italia. La lettera aperta dell'esperto americano", in *Il Foglio* 12/6/2015; L. Capone, "Il caso Xylella: cosa vogliono davvero i PM?", in *Strade online* 45 (gennaio-febbraio 2016).
  15. In provincia di Brindisi, non nel Salento.
  16. Curiosamente ma non troppo, è una sostanza di derivazione naturale: tutta la classe prende il nome di Strobilurine perché ricavate dal fungo *Strobilurus tenacellus*. (Devo questa precisazione e quelle che precedono nel testo a una comunicazione personale di Renato Bruni.)
  17. Ah, naturalmente non erano affatto "vietati per legge", e poco prima l'aveva scritto la stessa Procura.
  18. Si veda per es. G. Loconsole, M. Saponari et alii, "Intercepted Isolates of Xylella fastidiosa in Europe Reveal Novel Genetic Diversity", in *Eur. J. Plant pathology*, 2/3/2016.
  19. Cfr. B. Mautino, "La parola ai consulenti della Procura", in *Le Scienze*

- 27/4/2016, consultabile all'indirizzo: [http://www.lescienze.it/news/2016/04/27/news/xylella\\_worshop\\_dettagli\\_perizia-3064864/](http://www.lescienze.it/news/2016/04/27/news/xylella_worshop_dettagli_perizia-3064864/); A.R. Longo-B. Mautino-M. Cattaneo, "Emergenza Xylella. Il mistero dei nove ceppi resistenti", in *Le Scienze* 1/2/2016, reperibile all'indirizzo: [http://www.lescienze.it/news/2016/02/01/news/xylella\\_ceppi\\_salento\\_codiro-2954213/](http://www.lescienze.it/news/2016/02/01/news/xylella_ceppi_salento_codiro-2954213/); nonché G. Bleve et alii, "Molecular characteristics of a strain (Salento-1) of Xylella fastidiosa Isolated in Apulia (Italy) from an Olive Plant with the Quick Decline Syndrome", in *Phytopathologia Mediterranea* (2016) 55, 1, 139-146 [www.fupress.com/pm](http://www.fupress.com/pm) ISSN (print): 0031-9465 Firenze University Press ISSN (online): 1593-2095 DOI: 10.14601/Phytopathol-Mediterr-17867
20. *EFSA Journal* 2015; 13(1): 3989.
21. Cfr. da ultimo il PLH Panel dell'EFSA "Scientific opinion on four statements questioning the EU control strategy against Xylella fastidiosa", in *EFSA Journal* 2016; 14(3):4450; nonché il "Rapporto Xylella" del gruppo di lavoro dei Lincei (autori R. Bassi, G. Morelli e F. Salamini) del 23/6/2016: [www.google.it/url?sa=t&rctj&q=&escr=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOv4r1qDWAhXGLhoKHZYKBEoQFfgnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lincei.it%2Ffiles%2Fdocumenti%2FRapporto\\_xylella\\_20160622.pdf&usq=AFQjCNHkaYIoeGmAMyvHIPEKiYl-zUOlOQ](http://www.google.it/url?sa=t&rctj&q=&escr=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOv4r1qDWAhXGLhoKHZYKBEoQFfgnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lincei.it%2Ffiles%2Fdocumenti%2FRapporto_xylella_20160622.pdf&usq=AFQjCNHkaYIoeGmAMyvHIPEKiYl-zUOlOQ)
22. Art. 476 c.p., "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni."  
Art. 479 c.p., "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476."
23. Art. 500 c.p., "Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2065”.

24. Si veda il PLH Panel dell'EFSA e il rapporto Xylella dei Lincei, già cit.
25. Art. 452-bis c.p., “*Inquinamento ambientale*. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”
26. Art. 452-quinquies c.p., “*Delitti colposi contro l'ambiente*. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”
27. Art. 674 c.p., “*Getto pericoloso di cose*. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”
28. Art. 734 c.p., “*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1032 a euro 6197.”

29. Si tratta della scriminante nota come adempimento di un dovere. Cfr. l'art. 51 c.p.: “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
30. D. Sandroni, comunicazione personale.
31. *Il Fatto* del 28/7/2016.
32. Si veda A. Di Mambro, “Xylella: l'Italia cerca comprensione a Bruxelles”, in *L'Informatore Agrario* 4/2016, pp. 9-10; EU Commission, “Final Report of an Audit carried out in Italy from 14 November 2016 to 22 November 2016 in order to evaluate the situation and official controls for Xylella fastidiosa”, DG(Sante)2016-8794-MR (30/5/2017); A. Abbott, “Italy rebuked”, cit; L. Capone, “Che fine ha fatto l'inchiesta della Procura di Lecce sulla Xylella?”, in *Il Foglio* 18/7/2017.
33. “La vulnerabilità pugliese all'attacco di Xylella”, in *Le Scienze*, 10/3/2017.
34. Sono rispettivamente i giudizi di J.-M. Bové (cit. in D. Rielli, “Lo scontro tra giustizia e scienza sulla xylella in Puglia”, in *Internazionale* 24/12/2015) e di L. Catalano (“Xylella fastidiosa la più grave minaccia dell'olivicoltura italiana”, in *L'Informatore agrario*, 16/2015).
35. “Xylella, la procura vuole un supplemento di indagini su tre fra ricercatori e funzionari”, in *La Repubblica*, 2/8/2017.